



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI

Ordinanza n.119/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTO:** l'articolo 14, commi 1-*ter* e 1-*quinqüies*, della Legge n.84/94 e successive modifiche;
- VISTO:** il Regolamento UE n. 352/2017;
- VISTO:** l'articolo 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- VISTI:** gli articoli 59 e 209 del D.P.R.15 febbraio 1952, n.328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione – navigazione marittima);
- VISTO:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne in data 24.04.2018, che disciplina l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Pozzuoli per tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 500 GT e, a prescindere dalla stazza, per le navi passeggeri, per i mezzi veloci adibiti al trasporto passeggeri e per le navi adibite al trasporto di merci pericolose;
- VISTE:** le circolari n.17729 del 03.07.2018 e n.20020 del 25.07.2018 con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha dato indicazioni per l'applicazione del comma 1-*quinqüies* dell'articolo 14 della legge n.84/94;
- TENUTO CONTO:** del fatto che nell'ambito del regolamento locale del servizio occorre fra l'altro determinare il numero degli ormeggiatori necessario per lo svolgimento del servizio da iscrivere nel registro;
- CONSIDERATO:** che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell'Autorità Marittima;

TENUTO CONTO: delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;

VISTI: i criteri e meccanismi tariffari stabiliti per il servizio di ormeggio con circolare n.15191 del 20 dicembre 2006 e successive modifiche ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge n.84/94 che tengono conto della prevalenza nell'organizzazione del servizio della componente professionale rispetto a quella dei mezzi funzionali allo svolgimento del servizio;

TENUTO CONTO: dell'esigenza di contemperare i costi del servizio con le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati dall'Autorità marittima al minor costo per l'utenza e che in tal senso l'attuale numero di 5 (cinque) ormeggiatori si è rilevato adeguato;

CONSIDERATO: che, viste l'obbligatorietà e l'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, nel rispetto della previsione del comma 1-*quinquies* dell'articolo 14 della Legge n.84/94 anche al fine di razionalizzare e ottimizzare la loro operatività, tenuto conto delle caratteristiche delle infrastrutture portuali e la natura del traffico portuale, evitando onerose duplicazioni di investimenti;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Pozzuoli che entra in vigore il 01.01.2019.

Articolo 2

Dalla stessa data sono abrogate l'Ordinanza n.03/2008 emessa in data 01.02.2008 e ogni altra disposizione contrastante con la presente Ordinanza.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della navigazione.

Pozzuoli, 28.12.2018


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco RUBERTO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEL
PORTO E NELLA RADA DI POZZUOLI**



Articolo 1
(Scopo del Regolamento)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di ~~Napoli~~ ^{Pozzuoli}. I servizi sono resi anche nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14 comma 1 quater della legge n. 84/94.

Ai fini del presente regolamento, per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi, anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, al fine di contribuire a soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente. Le operazioni consistono nella posa, trasferimento, rilascio e verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada e nell'ambito indicato al comma 1 quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94 anche attraverso adeguati mezzi tecnologici.

Il servizio di battellaggio consiste nella conduzione dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico del porto, in rada e nell'ambito delle strutture indicate dal comma 1 quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94.

Articolo 2
(Natura e organizzazione dei servizi di ormeggio e battellaggio)

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 bis della legge n. 84/94 e successive modificazioni, i servizi di ormeggio e di battellaggio sono servizi d'interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo; essi sono resi a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione dei servizi sono stabilite dall'Autorità marittima sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori degli stessi, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

L'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1 è riservata agli ormeggiatori/barcaioli iscritti nei registri di cui all'art. 208 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e costituiti in società cooperativa denominata "Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Pozzuoli", di seguito "Gruppo".

L'esercizio dell'attività di ormeggiatore e/o barcaiolo è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Chiunque per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1 si avvale di personale non iscritto nei registri degli ormeggiatori e dei barcaioli è punito ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

Articolo 3

(Obblighi di servizio pubblico)

Il "Gruppo", quale fornitore dei servizi di cui all'art. 1, ha l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento del servizio stesso ed è tenuto – al fine di contribuire a garantire la sicurezza della navigazione, intervenendo per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili – a fornire pronta collaborazione all'Autorità marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture indicate all'articolo 1.

In particolare deve:

- a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e mezzi, compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, atte a prestare il costante presidio e a fornire, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori dalle acque portuali (rada), con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
- b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità Marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave;

Il "Gruppo" inoltre, in caso di necessità e su richiesta dell'Autorità Marittima, deve:

- a) effettuare controlli e interventi ai fini della sicurezza degli ormeggi alle navi in sosta nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteo - marine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
- b) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
- c) provvedere al recupero degli oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi;
- d) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo al personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere;
- e) ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la società aggiudicataria della gara EMSA per i centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso, salvo quanto previsto nel provvedimento tariffario.

Articolo 4

(Sede del "Gruppo" e relative dotazioni)

Il "Gruppo" ha la propria sede principale nel porto di Pozzuoli in Via dell'Emporio n.3. La sede operativa deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre deve essere dotata, per contribuire a garantire un servizio efficiente ai fini della sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato sui canali previsti dal regolamento di sicurezza nonché di collegamento telefonico, fax ed e-mail.

Il "Gruppo", con il preventivo assenso dell'Autorità marittima, può dotarsi di ulteriori impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo, delle applicazioni, ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione portuale, relative sia agli

adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio sia al monitoraggio informatizzato degli arredi portuali. Tali applicazioni devono essere messe a disposizione degli utenti in conformità alle indicazioni della Autorità marittima.

Durante l'orario di lavoro la sede deve essere presidiata da ormeggiatori avviati in turno.

Articolo 5 **(Numero degli ormeggiatori/barcaioli)**

La consistenza numerica dell'organico del "Gruppo" è fissata in n.5 (cinque) unità.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici, il numero degli ormeggiatori/barcaioli può essere variato dal Comandante del porto sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori dei servizi.

Articolo 6 **(Iscrizione e cancellazione dal registro)**

Gli ormeggiatori/barcaioli sono iscritti nei registri tenuti dal Comandante del porto, previo superamento di specifica procedura concorsuale.

In una apposita sezione del registro sono iscritti gli ormeggiatori/barcaioli assunti a tempo determinato, previa autorizzazione del Comandante del porto, nei casi previsti dal CCNL e dallo Statuto.

La cancellazione dal registro è effettuata dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 214 e 218 reg. cod. nav..

Articolo 7 **(Poteri del Comandante del porto)**

Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare e corretto funzionamento del servizio e verificare che lo stesso sia svolto in condizioni di efficienza, in presenza dei requisiti prescritti, delle dotazioni degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio stesso nonché la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

Articolo 8 **(Compiti del Presidente del "Gruppo")**

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto della società il Presidente del "Gruppo" regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità Marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.

Egli provvede a informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori/barcaioli, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

È suo compito assicurare la reperibilità degli ormeggiatori/barcaioli conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Articolo 9 **(Regolamento interno, Codice etico e Modello organizzativo Dlgs 231/2001)**

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il "Gruppo" adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci. Deve essere coerente con il presente regolamento, essere approvato dall'Assemblea, secondo la maggioranza prevista, e indicare almeno:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 3 della legge n. 142/2001; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
- f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- g) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- h) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale che il "Gruppo" deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, devono comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;
- i) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi nn. 81/2008, 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni;
- j) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;
- k) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle prestazioni rese, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;
- l) la misura dell'indennità di carica spettante al presidente del "Gruppo".

Entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, il "Gruppo" si deve dotare di un Codice Etico e di un Modello organizzativo, dandone comunicazione al Comandante del porto.

Articolo 10 **(Svolgimento del servizio)**

Il "Gruppo" deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio e battellaggio sono espletate dagli ormeggiatori/barcaioli secondo turni di servizio stabiliti dal presidente del "Gruppo" secondo le indicazioni dell'Autorità marittima. I turni

sono affissi all'albo del "Gruppo" e comunicati all'Autorità Marittima insieme alle eventuali sostituzioni degli assenti dal servizio.

Il Comandante del porto in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori/barcaioli avviati in servizio.

Articolo 11 **(Doveri degli ormeggiatori/barcaioli)**

Gli ormeggiatori/barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute le operazioni loro affidate e sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal "Gruppo" e l'abbigliamento da lavoro, che mostri, ben visibile, la scritta "Ormeggiatore/Barcaiolo", la cui tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria di porto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, che hanno lo scopo di definire indumenti di lavoro e nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazioni dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal Presidente del "Gruppo";
- d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del "Gruppo", riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
- e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
- f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del "Gruppo" e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
- g) essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire i servizi di istituto ordinati d'ufficio dall'Autorità Marittima;
- h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima;
- i) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal Comando di bordo;
- j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
- k) chiedere sempre la preventiva autorizzazione al Comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
- l) segnalare tempestivamente all'Autorità marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
- m) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
- n) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del "Gruppo" o direttamente dall'Autorità Marittima;
- o) portare sempre con loro ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità marittima e della Forza Pubblica il security pass;
- p) obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità Marittima, dai Comandanti delle navi e dai Dirigenti del "Gruppo";
- q) notificare senza indugio al Presidente del "Gruppo" le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
- r) notificare tempestivamente al Presidente del "Gruppo" la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;

s) segnalare prontamente, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave, all'Autorità Marittima tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti intenzionali.

Per l'esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori/barcaioli devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (security), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Cogecap Prot. n°82/044492/II del 16 luglio 2004).

Articolo 12 **(Formazione e avviamento al lavoro)**

Il Presidente del "Gruppo" provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale degli ormeggiatori/barcaioli, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, oltrechè in relazione alla attività del progetto di formazione continua *fad* (formazione a distanza), anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro sono regolati dal Presidente del "Gruppo" con criteri di uniformità distributiva e in conformità alle esigenze del lavoro stesso nel rispetto dell'orario del lavoro previsto dal CCNL di categoria tenendo presenti le istruzioni impartite dal Comandante del porto.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza ai servizi, gli ormeggiatori/barcaioli sono tenuti a svolgerli avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del "Gruppo".

Per consentire la sostituzione attingendo dai reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori/barcaioli di comunicare, ove possibile, al Presidente del "Gruppo" le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del "Gruppo" la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del "Gruppo" o dell'Autorità marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13 **(Beni e mezzi per lo svolgimento dei servizi)**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 3, il "Gruppo" deve essere dotato dei beni strumentali necessari.

Gli appartenenti al "Gruppo" devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi, impiegandoli con giusto criterio e secondo la loro destinazione d'uso e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del "Gruppo".

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, su richiesta del Presidente, è vietato l'utilizzo dei mezzi appartenenti al "Gruppo" per scopi diversi da quelli del servizio.

Il "Gruppo" deve essere provvisto, per l'espletamento dei servizi, di almeno n.2 imbarcazioni a motore aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di attracco, le quali devono essere sempre perfettamente funzionanti e pronte a muovere. Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite,

oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra e della eventuale strumentazione elettronica.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'art. 210 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Il "Gruppo" deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli per l'espletamento dei servizi a terra e di eventuali mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dei servizi. Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori - Barcaoli" o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "Ormeggiatori - Barcaoli".

Articolo 14 **(Amministrazione e contabilità)**

Il "Gruppo" può avvalersi di tecnici amministrativi per le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Per ogni prestazione resa la squadra di servizio compila un comprovante, da sottoporre al visto del Comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità Marittima.

Il "Gruppo" deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle normative fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15 **(Obbligatorietà dei servizi)**

L'obbligatorietà dei servizi è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutte le unità esenti dall'obbligo dei servizi, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio o le prestazioni di battellaggio, debbono avvalersi del personale appartenente al "Gruppo".

Articolo 16 **(Svolgimento di altre attività)**

Il "Gruppo" svolge il servizio di assistenza a favore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 229/2017.

Il "Gruppo" disimpegna anche le attività strettamente funzionali all'ormeggio.

Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza o di urgenza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio e battellaggio; tali attività sono effettuate nell'ambito indicato nell'articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali. Esse possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nell'allestimento e nella posa di passerelle a servizio dei traghetti, nell'apertura e nella chiusura di varchi e cancelli in banchina e nell'assistenza agli scivoli in fase di ormeggio o disormeggio, nel posizionamento degli yokohama, nella riparazione, ancorchè provvisoria, di parabordi in via d'urgenza a tutela della sicurezza dell'ormeggio di una nave prossima all'ingresso in porto.

Il "Gruppo" può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, anche altre attività individuate e disciplinate dal Comandante del porto .

In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all'articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

Articolo 17 (Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori/barcaioli è esercitato dal Presidente del "Gruppo", sentito il Consiglio, ai sensi del CCNL e dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e ss. del codice della navigazione.

Pozzuoli, lì 28.12.2018


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco RUBERTO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA NAPOLI
www.napoli.guardiacostiera.it – cpnapoli@mit.gov.it

Ordinanza n. vedi stringa protocollo

L' Ammiraglio Isp. (CP) Pietro G.VELLA, Capo del Compartimento Marittimo di NAPOLI;

- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39208 del 15.12.2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di POZZUOLI sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. DGVPTM/DIV.2/MCF/11173 del 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di POZZUOLI;
- visto il Decreto n. 53/2018 di Circomare Pozzuoli del 28/12/2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di POZZUOLI;
- vista l'Ordinanza n. 119/18 di Circomare Pozzuoli del 28.12.2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi nel Porto di POZZUOLI, quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza impreveduta o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di POZZUOLI di cui all'Ordinanza n. 13/2019 del 27 febbraio 2019 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore **00:01 del 01 gennaio 2023** per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di POZZUOLI, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di POZZUOLI, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	50	31,50
51	200	63,00
201	1.500	86,50
1.501	3.000	132,50
3.001	5.000	175,50
5.001	10.000	253,00
10.001	20.000	290,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 47,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di POZZUOLI alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	250	3,00
251	500	7,00
501	800	10,00
801	1.000	12,00
1.001	1.500	20,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 11,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

SERVIZIO BATTELLAGGIO

Per il trasporto di persone si applicano le seguenti tariffe massime di servizio:

Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €
Qualora dalle navi in rada o al pontile sia richiesta la messa a disposizione della motobarca per 24 ore fino a un massimo di 24 servizi	749,00
Per ogni ora successiva alle 24 e/o per ogni servizio superiore ai 24	32,50
1 viaggio per trasporto persona	136,50
1 viaggio per trasporto persona + attesa sottobordo	272,00

Per il trasporto di materiali e provviste si applica la seguente tariffa massima di servizio:

Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €
Trasporto materiali e provviste fino a 100KG	205,50
Per ogni 25Kg o frazione in aggiunta alla tariffa precedente	25,00

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 12. il Santo Patrono di Pozzuoli;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

L'Ordinanza n. 13/2019 del 27 febbraio 2019 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

NAPOLI, data del protocollo

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
Ammiraglio Ispettore (CP)
Pietro G. VELLA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIETRO VELLA

In Data/On Date:

giovedì 29 dicembre 2022 11:16:06